

(N. 186)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948**

---

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra  
e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, consentiva di prorogare, per non oltre un anno, la durata degli assegni rinnovabili di guerra, se alla scadenza non fosse compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità ed il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, disponeva che la proroga degli assegni non potuti rinnovare alla scadenza, fosse protratta per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, vale a dire, fino a tutto il 14 ottobre 1946.

Successivamente la proroga stessa venne differita, di sei mesi in sei mesi, con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 354, 11 aprile 1947, n. 316, 8 settembre 1947, n. 1003 e 2 aprile 1948, n. 436 fino a tutto il 14 ottobre 1948.

Essendo ormai cessata l'efficacia delle disposizioni di proroga contenute nel decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436 ed essendosi ancora rivelata insufficiente ed inadeguata la proroga con e esso concessa, viene provveduto, con l'unito disegno di legge, ad ulteriormente differirla per altri sei mesi fino a tutto il 14 aprile 1949.

Analogamente si autorizza la proroga del pagamento delle volture provvisorie delle pensioni, riversibili per legge, a favore della madre vedova e degli orfani minorenni.

A quanto sopra provvedono gli Uffici provinciali del tesoro con le modalità previste a tutela dell'Erario.

La avvenuta scadenza delle disposizioni di proroga consiglia di chiedere che sia seguita, nell'emanazione del nuovo provvedimento, la procedura di *massima urgenza*.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436 relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.

**Art. 2.**

È autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle vulture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.